



**Comunicazione n. 172**

**Torremaggiore, lì 3 gennaio 2022**

I.S.I.S.S. " FIANI - LECCISOTTI "  
Prot. 0000022 del 03/01/2022  
VII-7 (Uscita)

**Al personale Docente**  
**Al personale ATA**  
**Al sito web**

**Oggetto:** Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da SARS-CoV-2 – Gestione della quarantena e dell'isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-Cov-2 Omicron – Decreto-legge 229/2021 – Circolare Ministero Salute 60136/2021 – Nota dell'U. S. R. per la Puglia n: m\_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.I.0043001.31-12-2021 – Notifica.

Si informa che con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (G.U. n.309 del 30.12.2021) sono state adottate ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il provvedimento, oltre ad intervenire sull'impiego delle Certificazioni verdi Covid-19 (cd. Green pass), introduce ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 (art.2) con particolare riferimento all'applicazione, alle modalità e al periodo di svolgimento della quarantena precauzionale e dell'isolamento nonché alla strategia di testing da attuarsi per la gestione delle attività di sorveglianza e dei casi Covid-19.

Le modalità attuative definite con la norma di cui sopra, sono state demandate al Ministero della Salute che, pertanto, con circolare prot. 0060136 del 30.12.2021 ha aggiornato le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).

Si pone in evidenza, pertanto, che la quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate.

**Quarantena e sue modalità alternative**

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo

vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura di quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3. Soggetti **asintomatici** che:

- **abbiano ricevuto la dose booster, oppure**
- **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure**
- **siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,**

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per i contatti a **BASSO RISCHIO**, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

### **Isolamento**

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.



**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof. Carmine COLLINA**

(Firma autografa omissa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993)